



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

C.A.P. 67014 Telefono 0862 905463 fax 905158 E-mail- prtocollo@pec.comune.capitignano.aq.it

COPIA

VERBALE DI GIUNTA COMUNALE N° 12 del 01-03-2021

Oggetto: Art.14 CCNL EELL 2004 e art.1 comma 557 della L.311 del 30.12.2004 . Autorizzazione comando e scavalco d'ecedenza in favore del comune di Cagnano Amiterno dipendente Fabrizio Ioannucci periodo 01.03.2021- 31.12.2021. Approvazione schema di convenzione.

L'anno duemilaventuno, il giorno uno del mese di marzo, alle ore 19:00, nella casa comunale.

Convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

Pelosi Maurizio	SINDACO	P
PUCCI FRANCO	ASSESSORE	P
Fulvimari Daniele	ASSESSORE	P

Partecipa il VICE SEGRETARIO Dr. Fabio Laurenzi;

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Pelosi Maurizio Sindaco, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

VISTI i seguenti pareri espressi sulla proposta:

Visto : si esprime parere **Favorevole**, in ordine alla **Regolarità Tecnica** del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Lgs. del 18/8/2000 n.267 T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Data: 22-02-21

Il Responsabile del servizio
F.to Laurenzi Fabio

Visto : si esprime parere Favorevole, in ordine alla **Regolarita' contabile** del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Lgs. del 18/8/2000 n.267 T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Data: 22-02-21

Il Responsabile del servizio
F.to Laurenzi Fabio

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con delibera di Giunta n. 12 del 24/02/2021 il Comune di Capitignano ha autorizzato il comando in entrata del dip. Ioannucci fabrizio, dipendente di ruolo del comune di Pizzoli, inquadrato nella categoria D profilo economico D1, Istruttore Direttivo Amministrativo.

Preso atto della nota del comune di **Cagnano Amiterno** (AQ), acquisita al prot. 994 del 12.12.2021, con la quale, al fine di garantire continuità al Servizio Demografico, Elettorale ed Amministrativo e Personale, ha chiesto di prorogare l'attuale utilizzo congiunto con il Comune di Capitignano (AQ) di un' unità di personale dipendente a tempo indeterminato del comune di Capitignano, ed in particolare il Sig. **Fabrizio Ioannucci**, come segue: per 9 ore a settimana al di fuori dell'ordinario orario di lavoro, mediante stipula di un accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004 e per ulteriori **12** ore a settimana all'interno dell'ordinario orario di lavoro, mediante stipula di un accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 14 comma 1 del CCNL del 22.1.2004, a decorrere dal 15/02/2021 e fino al 31/12/2021.

Preso atto inoltre della disponibilità manifestata dal dipendente **Fabrizio Ioannucci** e constatate le oggettive esigenze del Comune di **Cagnano Amiterno**, specificando che le ulteriori incombenze da svolgere per un periodo limitato e fuori dall'ordinario orario di lavoro, non incideranno sulla produttività e sul rendimento richiesto dal Comune di Capitignano, datore di lavoro del predetto.

Rilevato, che l'Amministrazione di Capitignano intende autorizzare l'utilizzo del dipendente in questione da parte del Comune di Cagnano Amiterno, conformemente a quanto richiesto con nota acquisita al prot. n.12169 del 07/12/2020

Rilevato che

- i comuni in premessa hanno una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e dato atto che la ratio della norma di cui all'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004 è quella di consentire ai piccoli Comuni, con organico estremamente ridotto nel numero, di far fronte ai problemi derivanti dalle limitazioni delle assunzioni, avvalendosi dell'attività di dipendenti di altri Enti Pubblici;
- la norma citata è considerata *lex specialis* in materia di impiego pubblico in materia di enti locali di piccole dimensioni, ponendosi quale unica ed esclusiva deroga al principio dell'unicità del rapporto di pubblico impiego e prevedendo quale limite massimo di impiego quello di 48 ore settimanali, in quanto limite imposto dall'Unione Europea in materia di lavoro subordinato e recepito dall'ordinamento italiano.

Visto, al riguardo di cui all'art. 1, comma 557 della Legge 311/2004, il parere del Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione-Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni n. 34-2008, con il quale si ribadisce che l'art. 1, c. 557 della L. n. 311/2004 non sia da considerarsi abrogata dalla intervenuta riscrittura dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 ad opera del comma 79

dell'art. 3 della Legge Finanziaria 2008 e si precisa che la norma citata non prevede limiti temporali per l'utilizzo, né presupposti particolari che autorizzino il ricorso alla sua applicazione.

Richiamata la circolare n. 2/2005 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per le Autonomie, nonché l'annesso parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005, ai sensi della quale:

- la permanenza del rapporto a tempo pieno presso l'amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario giornaliero e settimanale;
- non è necessaria la stipula di un contratto di lavoro presso l'Ente utilizzatore, in quanto la formula organizzativa introdotta dall'art. 1 comma 557 Legge n. 311/2004 non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato.

Richiamato al riguardo, il parere del Consiglio di Stato, Sez. I n. 3764 del 11.12.2013, il quale conferma la possibilità per gli enti di piccole dimensioni, e in attuazione di quanto sancito dall'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004, di utilizzare personale a tempo pieno di altre Amministrazioni, in presenza di accordo preventivo tra Enti e pur se l'utilizzo non raggiunga il limite del 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno; e ciò anche nel caso di individuazione di posizioni organizzative con orario inferiore a quello stabilito dall'art.4 comma 2 bis del CCNL del 14.9.2000 come inserito dall'art.11 del CCNL del 22.1.2004.

Vista al riguardo anche la circolare n.2 del 26.5.2014 prot. N.8126 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per le Autonomie che, aderendo alla tesi espressa dal Consiglio di Stato con il predetto parere, non individua alcun contrasto o incompatibilità tra la norma contrattuale di cui all'art.4 comma 2 bis del CCNL del 14.9.2000 e quella contenuta nell'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004, in ordine all'individuazione di P.O con orario inferiore al limite del 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno.

Visto l'articolo 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, in materia di personale del comparto Regioni e Autonomie Locali, recante: "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione", che così recita:

- "1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.*
- 2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente utilizzatore.*

3. La contrattazione decentrata dell'ente utilizzatore può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 17 del CCNL dell '1.4. 1999 ed utilizzando le risorse disponibili secondo l'art. 31.
4. I lavoratori utilizzati a tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell'ente di utilizzazione o nei servizi convenzionati di cui al comma 7; il relativo importo annuale, indicato nel comma 5, è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello eventualmente in godimento per lo stesso titolo presso l'ente di appartenenza che subisce un corrispondente riproporzionamento.
5. Il valore complessivo, su base annua per tredici mensilità, della retribuzione di posizione per gli incarichi di cui al comma 4 può variare da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000,00. Per la eventuale retribuzione di risultato l'importo può variare da un minimo del 10% fino ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in godimento. Per il relativo finanziamento trova applicazione la generale disciplina degli artt. 10 e 11 del CCNL del 31.03.1999.
6. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL del 14.09.2000.
7. La disciplina dei commi 3,4,5 e 6 trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000. I relativi oneri sono a carico delle risorse per la contrattazione decentrata dell'ente di appartenenza, con esclusione di quelli derivanti dalla applicazione del comma 6".

Vista la dichiarazione congiunta n. 10 del citato contratto che così recita:

"Le parti concordano nell'affermare che la disciplina complessiva dell'art. 14 (personale distaccato a tempo parziale) intende offrire agli enti interessati una regolazione uniforme ed innovativa relativamente alla utilizzazione del personale cosiddetto "a scavalco" che viene praticata da tempo e in via di fatto in modo particolare dagli enti di ridotte dimensioni demografiche. Il predetto articolo prende in considerazione, quindi, disciplinandola compiutamente, la condizione dei lavoratori che, fermo restando la unitarietà e la unicità del rapporto di lavoro, sono legittimati a rendere le proprie prestazioni lavorative, ordinarie e straordinarie, a favore di due datori di lavoro. La disciplina dell'art. 14 non trova applicazione nei casi in cui un dipendente sia autorizzato a svolgere incarichi esterni ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001".

Vista la delibera n.109/2017/PAR Corte Conti Molise con la quale viene trattata, come ammissibile, la questione del cumulo dello scavalco c.d "condiviso" con quello c.d di "eccedenza".

Ritenuto di dover procedere, con lo strumento normativo di cui all'art.14 del CCNL Enti locali e di cui all'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004, all'autorizzazione al comando temporaneo presso il comune di **Cagnano Amiterno** del dipendente Sig. **Fabrizio Ioannucci** , dal **01.03.2021** al **31.12.2021**, affinché il lavoratore possa prestare servizio presso il predetto ente per **12** ore settimanali durante l'ordinario orario di lavoro e per **nove** ore settimanali oltre l'ordinario orario di lavoro, provvedendo altresì ad approvare e stipulare con l'altro comune la necessaria convenzione.

Considerato in ogni caso che le prestazioni di lavoro presso il Comune di **Cagnano Amiterno** da parte del dipendente interessato:

- avverranno sostanzialmente al di fuori dell'orario di lavoro e senza interferire sulla piena operatività del dipendente presso l'Ente di appartenenza;
- non determinano situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi o di incompatibilità;
- si configurano come strumenti di arricchimento e crescita professionale del dipendente stesso, con potenziali e positive ricadute sull'apporto dello stesso in favore dell'Ente di appartenenza.

Visto lo schema di accordo di collaborazione che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, relativo all'utilizzo del dipendente del comune di Capitignano Sig. Fabrizio Ioannucci (Istruttore Direttivo - cat. D1), il quale dovrà svolgere la propria attività presso il comune di **Cagnano Amiterno** per ventuno ore la settimana di cui:

- N. **12 (dodici)** ore settimanali nell'orario ordinario di lavoro
 - N. **9 (nove)** ore settimanali oltre l'orario ordinario di lavoro prestato presso il comune di Capitignano.

Considerato che dovranno essere rispettate le prescrizioni a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, stabilite dal D.Lgs. n. 66/2003, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 213/2004, o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in particolare in tema di:

- Orario di lavoro giornaliero e settimanale, che non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita (n. 48 ore settimanali nell'arco temporale di riferimento), comprensiva del lavoro ordinario e straordinario;
- Periodo di riposo giornaliero e settimanale, che dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- Ferie annuali, che dovranno essere fruita dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane.

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale e di regolarità contabile, trattandosi di maggiore entrata, del Responsabile Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.48 del D.Lgs 267/2000.

Con votazione unanime a norma di legge.

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante del deliberato.

2. **Di approvare** un apposito accordo di collaborazione con il comune di Cagnano Amiterno, come da schema allegato alla presente deliberazione per formare parte integrante e sostanziale (Allegato A);
3. **Di dare atto** che il comune di **Cagnano Amiterno** si avvarrà delle prestazioni di lavoro del dipendente del comune di Capitignano Sig. **Fabrizio Ioannucci** (Istruttore Direttivo cat. D1), ai sensi dell'art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004 e dell'art. 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 per il periodo dal 1.03.2021 e sino al 31.12.2021, per un numero di quindici ore la settimana di cui:
 - **N. 12 (dodici)** ore settimanali nell'orario ordinario di lavoro;
 - **N. 9 (nove)** ore settimanali oltre l'orario ordinario di lavoro prestato presso il comune di Capitignano;
4. **Di demandare** al Responsabile Servizio Finanziario di provvedere all'accertamento puntuale e preciso dell'importo inerente lo scavalco condiviso e di curare nei tempi previsti dalla convenzione il relativo incasso;
5. **Di trasmettere** al Comune di **Cagnano Amiterno** il presente provvedimento per i provvedimenti conseguenti;
6. **Di dichiarare** la presente delibera immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE - SINDACO
F.to Pelosi Maurizio

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Fabio Laurenzi

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale online con n°98 in data odierna ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 02-03-2021

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Fabio Laurenzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- ✓ Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi Art.134, comma terzo, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 02-03-2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267);

Addi 02-03-2021

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Fabio Laurenzi

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Capitignano, 02-03-2021

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Fabio Laurenzi